



Regione Toscana

COLLEGIO DEI REVISORI

PARERE N. 226

Oggetto: Accordo per la destinazione in via preventiva del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2022

Il Collegio dei Revisori della Regione Toscana,

- visto l'art. 40-bis del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
- visto l'art. 4 della L.R. 40/2012;
- visto il decreto legislativo n. 118/2011 ed in particolare l'art. 3 ed il paragrafo 5.2 dell'allegato 4.2;
- visto il CCNL dell'area della dirigenza del comparto Regioni - Autonomie locali, quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999, sottoscritto in data 23.12.1999 e s.m.i.;
- visto il CCNL relativo al personale dell'area delle funzioni locali triennio 2016-2018 sottoscritto in data 17 dicembre 2020 ed in particolare gli articoli 56, 57, 58 e 60 che disciplinano la costituzione annuale del fondo ed il relativo utilizzo;
- visto l'art. 1, comma 800, della legge 205/2017;
- visto l'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017;
- visto il DPCM 8 marzo 2019, "Disposizioni, in via sperimentale, sul trattamento accessorio del personale in servizio presso le Regioni a statuto ordinario e le Città metropolitane", pubblicato in data 04/05/2019;
- vista la decisione della Giunta regionale n. 32 del 25 giugno 2019 avente ad oggetto "Indirizzi per la determinazione delle risorse del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente, disponibili per la contrattazione decentrata";
- vista la decisione di Giunta n. 34 del 25 giugno 2019 avente ad oggetto "Integrazione decisione Giunta regionale n. 66/2018. Indirizzi in materia di risorse per il salario accessorio e di contrattazione integrativa del personale dirigente, ai fini dell'armonizzazione di cui all'art. 1, comma 800, della L. 205/2017";
- visto il decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi" convertito con modificazione dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 ed in particolare l'art. 33, comma 1 ultimo periodo "... Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018";

✓
R

25 maggio 2017, n. 75, con conseguente riduzione dei precedenti diversi stanziamenti a valere sul bilancio dell'ente, al fine di garantire l'invarianza della spesa;

- **vista** la decisione della Giunta regionale del 12 settembre 2022, n. 1 avente ad oggetto: "Indirizzi in materia di risorse per il salario accessorio del personale dirigente per l'anno 2022";
- **premess**o che con Legge regionale 23 dicembre 2019, n. 80, modificativa della Legge regionale n. 40/2012, il Collegio dei revisori dei conti è stato investito anche del controllo, in sede di quantificazione, della compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, nonché con le disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;
- **richiamato** il decreto dirigenziale n. 19187 del 27 settembre 2022 con il quale il Dirigente responsabile del settore "Organizzazione e sviluppo risorse umane" quantifica, in sede preventiva, il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2022 nell'importo complessivo di euro 9.794.473,91 a cui si sommano oneri riflessi ed Irap pari ad euro 3.413.752,93 per un totale complessivo di euro 13.208.226,84 (cfr. parere n. 202 del 23/09/2022);
- **esaminato** l'Accordo per la destinazione in via preventiva del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2022, sottoscritto dalle parti in data 19 dicembre 2022 e trasmesso dagli uffici regionali il 22 dicembre 2022. Ed in particolare la nota a verbale apposta dalle organizzazioni sindacali in calce all'accordo appena citato ed oggetto di esame, nel quale queste ultime così si esprimono: *"Le sottoscritte rappresentanze sindacali dichiarano preliminarmente di sottoscrivere il presente accordo al solo fine di favorire l'adozione da parte dell'Amministrazione degli atti amministrativi di impegno delle risorse nei tempi idonei a garantire il regolare pagamento dell'indennità di risultato 2022, precisando quanto segue: La RSA Dirigenti di Regione Toscana, pur dando atto che la costituzione del fondo è adempimento di competenza datoriale ex art. 57 commi 2 e 3 CCNL 2016-2018, esprime le proprie riserve e contesta la quantificazione del fondo "per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente della Regione Toscana dell'anno 2022" anche in considerazione del fatto che tale costituzione è avvenuta con riferimento al "valore storico" del 2016 (ex art 23, comma 2, D. Lgs. n. 75/2017) come rettificato con decreto dirigenziale n. 11639/2022, senza tuttavia applicare correttamente l'art. 56, comma 1, del CCNL 2016- 2018 in*

R F

destinazione in sede consuntiva del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2021 sottoscritto in data 01 luglio 2022, in ordine all'eventuale necessità di procedere a conguagli in conseguenza degli sviluppi del procedimento giurisdizionale pendente”;

- **preso atto** di quanto ulteriormente precisato nell'accordo in esame ed in particolare “... A conclusione della contrattazione integrativa, avviata contestualmente alla stipula del presente accordo a preventivo, verranno quantificate per l'anno 2022 le risorse da destinare a titolo di retribuzione di risultato per gli incarichi ad interim, per la differenziazione della retribuzione di risultato nonché per gli eventuali ulteriori istituti contrattuali da porre a carico del fondo...”. Nel merito, il Collegio ribadisce che ogni eventuale successiva destinazione è da intendersi sempre nel limite della quantificazione, in sede preventiva, del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2022 di cui al decreto dirigenziale n. 19187 del 27 settembre 2022, meglio sopra richiamato, che in quanto tale, costituisce giusto presupposto per il rilascio del presente parere;
- **esaminata** la Relazione tecnico finanziaria all'Accordo di destinazione in via preventiva del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2022, trasmessa dagli uffici regionali in data 23 dicembre 2022;
- **esaminata** la Relazione illustrativa all'Accordo preventivo sull'utilizzo del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2022, trasmessa dagli uffici regionali in data 22 dicembre 2022;
- **riscontrata** la destinazione delle risorse di cui all'Accordo in esame, come di seguito sinteticamente riportato:

	valori in euro
Destinazione a stipendio tabellare	438.739,00
Retribuzione di posizione	7.678.165,58
Retribuzione di risultato	1.677.569,33
TOTALE	9.794.473,91

- **Richiamata** la nota prot. 0351125 del 15 settembre 2022 con la quale il Dott. Alessandro Bini, in qualità di dirigente responsabile del settore “Contabilità”, certifica la copertura finanziaria sul bilancio regionale della spesa complessiva pari ad euro 13.208.226,84;

Tutto quanto sopra esposto, il Collegio